

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART.3, COMMA 2 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007 NR.9. PER IL COMUNE DI NAPOLI COSTITUITA PRESSO LA PREFETTURA DI NAPOLI.

Premessa

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione costituita con provvedimento prefettizio n.37937/Ufficio Staff Sviluppo della Coesione Sociale del 25 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 febbraio 2007 n. 9, al fine di contenere il disagio abitativo per particolari categorie sociali e di favorire il passaggio, da casa a casa, di quei soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, per finita locazione, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni di cui all'art. 1 comma 1 della medesima Legge.

Con il presente regolamento la Commissione individua il procedimento al termine del quale saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria i casi posti all'attenzione della Commissione, relativi a coloro che risultino sottoposti ad un provvedimento di rilascio di immobili per finita locazione, purché si trovino nelle particolari condizioni indicate all'art 5, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 1 Durata

La Commissione ha la durata di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 8 febbraio 2007 n. 9 e fino al 15 agosto 2008.

Articolo 2 Funzionamento della Commissione

- La Commissione è convocata dal Prefetto, su richiesta del Sindaco o suo delegato; si riunisce inoltre in caso di necessità e si considera validamente operante con la partecipazione di almeno due terzi dei suoi componenti.
- La Commissione delibera con la maggioranza dei componenti presenti.
- 3. Delle sedute viene redatto un verbale, a cura del segretario della Commissione.



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Articolo 3 Compiti della Commissione

- 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
- a) esame delle istanze di differimento delle azioni di rilascio presentate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2, della Legge 8 febbraio 2007 n. 9 anche ai fini di cui alla successiva lettera b);
- b) monitoraggio degli alloggi disponibili per gli inquilini che versano nella condizione di cui all'art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2, della Legge 8 febbraio 2007 n. 9;
- c) individuazione, previa eventuale verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati di cui al seguente art. 4, delle proposte di graduazione da trasmettere all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 4 Comunicazioni all'Ufficiale Giudiziario

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività della Commissione e, quindi, favorire la possibilità di assegnazione degli alloggi da parte del Comune di Napoli ai soggetti destinatari dei provvedimenti di rilascio sopra elencati e qualora non vi sia morosità sopravvenuta, l'Ufficiale Giudiziario, acquisita l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 1, e art.3, comma 2, della Legge 8 febbraio 2007 nr.9, in sede di accesso successivo alla sottoscrizione del presente Regolamento, fissa un nuovo accesso nel termine massimo di 60 gg. comunicandolo al Comune di Napoli.

Articolo 5 Presentazione della domanda

- 1. I soggetti che versano in condizioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e art. 3, comma 2, della Legge 8 febbraio 2007 n. 9 avvalendosi anche delle Associazioni rappresentative degli inquilini potranno presentare apposita istanza alla Commissione per il tramite del Comune, comunicandolo al locatore con raccomandata A/R.;
- La domanda dovrà indicare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e 3 della Legge 8 febbraio 2007 n. 9 e segnatamente:
 - di essere sottoposti ad un provvedimento di rilascio di immobile per finita locazione;
 - di non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza:
 - di possedere un reddito familiare annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro;
 - di essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
 - di avere figli fiscalmente a carico;



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- di non trovarsi nella condizione di morosità accertata nei confronti del proprio locatore, ovvero:
 - che la famiglia di cui fanno parte, è collocata utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il locatore ha la possibilità, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, di presentare controdeduzioni, anche ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 6, della Legge 9/07.

Articolo 6 Sanatoria irregolarità della domanda

A seguito della presentazione delle domande di differimento, il Comune di cui all'art 1 della Legge 8 febbraio 2007 n. 9 entro 30 gg. ne verifica i requisiti, provvedendo a richiedere, qualora dovesse trattarsi di irregolarità sanabili, l'integrazione e nei successivi 15 gg. trasmetterà la documentazione alla Commissione che provvederà all'esame della stessa ed ai provvedimenti consequenziali.

Articolo 7 Inoltro all'Autorità Giudiziaria

La Commissione trasmetterà le determinazioni adottate alla Corte di Appello di Napoli e all'UNEP per le valutazioni di competenza.

Articolo 8 Compensi

Dalla partecipazione alle sedute della Commissione non deriva alcun onere a carico del bilancio della Pubblica Amministrazione.

Articolo 9 Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento, approvato dalla Commissione, sarà reso pubblico tramite inserimento nel sito Web della Prefettura di Napoli e del Comune, nonchè affisso all'Albo comunale, per la durata della validità della Commissione.

Napoli, 19.11.2007